



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
(Approvato con Delibera C.C n. 19 del 27/3/2006)

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI - RATEIZZAZIONE-
MODALITA' - ART. 31
(DELIBERA C.C. N.11 DEL 7/2/2008)**

**INTEGRAZIONE ART. 22 REGOLAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
(DEL. C.C. N. 5 DEL 22/2/2010)**

**INTEGRAZIONE ART. 31 REGOLAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
(DEL. C.C. N. 10 del 20/4/2011)**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Porto San Giorgio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e delle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati, insediamenti sparsi) nelle quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuate dall'art. 9 del regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura ridotta al 30%.

Art. 3 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa nella misura ridotta prevista dall'art. 2 comma 2°.
4. Nelle zone esterne al centro abitato individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti è limitato al solo periodo estivo, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio stesso.

Art. 4 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Categoria	Riduzione
- attività di meccanici e carrozzieri	60 %
- attività di ossidazione anodica	60 %
- grandi impianti industriali	60 %
- attività commerciali con produzione di rifiuti non assimilati	50 %.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Art. 7 Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto attrezzate finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto attrezzate finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto attrezzate destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 8 Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 9 Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2.I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento ed allacciati alla rete dei pubblici servizi.

3.I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 10 Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 11 Agevolazioni

1. Sono esclusi dalla tassa ai sensi dell'art. 67 comma 1 i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Art. 12 Copertura delle agevolazioni

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 2006 verrà individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui al precedente articolo.

Art. 13 Riduzione tassa per avvio al recupero dei rifiuti assimilati

1. L'esonero dalla privativa per avvio al recupero comporta l'esclusione dall'obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero e conseguentemente il diritto ad una riduzione della tassa.
2. La riduzione della tassa è applicata sulla base della dichiarazione del rifiuto avviato a recupero in misura del 50%, in quanto la parte restante serve a coprire i costi fissi e generali del servizio.

Art. 14 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifici all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 70% della tassa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 15 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere inferiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 16 Riduzione della tassazione per i locali e le aree, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale

1. Ai locali e le aree, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa ridotta del 30%.

Art. 17 Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salvo diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, che comunque dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto 507/1993, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere, di norma, interamente coperto dal gettito della tassa.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al punto 1), è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Nel costo del servizio, da coprire con il gettito della tassa, è inclusa la spesa relativa allo spazzamento dei rifiuti esterni giacenti nei luoghi pubblici.

4. Una eventuale eccedenza di gettito deve essere computata in diminuzione del tributo per l'anno successivo.

Art. 18 Tariffe

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Porto San Giorgio sono introdotti i criteri dettati dal "Metodo Normalizzato" previsto dal D.P.R. n. 158/99 per la determinazione della tassa.

2. Il Comune, sulla base delle indicazioni fornite nel Metodo Normalizzato elabora il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tributarie e per la determinazione della tassa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 del sopracitato D.P.R. 158/99.

3. La tassa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tassa nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

4. La tassa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani.

5. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali.

6. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

Art. 19 Categorie di utenza

1. Al fine del calcolo della tassa le utenze del Comune sono divise in due grandi categorie:

- Categoria utenza domestica.
- Categoria utenze non domestiche o attività.

2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

Art. 20 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tassa.

1. La classificazione dei locali e delle aree relative alle utenze non domestiche, in riferimento alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 158/99. Per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tassa i coefficienti utilizzati, Kc e Kd, sono quelli indicati nel sopracitato D.P.R. 158/1999.

Art. 21 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività elencate nel successivo articolo viene effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

Art. 22 Classificazione delle categorie dei locali ed aree

1. Per l'uso cui sono destinate, le superfici imponibili sono classificate, agli effetti della commisurazione della tassa e con riferimento ai suddetti coefficienti di produttività, così come segue:

	CATEGORIE
	Abitazioni
1a	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
1b	Scuole
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4a	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4b	Aree ferroviarie, portuali, grandi impianti, parcheggi, depositi all'aperto
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7a	Alberghi con ristorazione
7b	<i>Agriturismo con camere e ristorazione</i>
8a	Alberghi senza ristorazione
8b	<i>Agriturismo con camere senza ristorazione</i>
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22b	<i>Agriturismo solo ristorazione</i>
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Art. 23 Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 24 Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente e per una durata inferiore a 6 mesi (gg.183), locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 25, comma 6°.

5. Alla tassa giornaliera di smaltimento non si applicano esenzioni e riduzioni.

TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI

Art. 25 .Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al rilascio della concessione di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 26 Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa.

Art. 27 Modalità dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge.

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 28 Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato, entro 60 giorni dalla nomina va effettuata la comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale.

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Art. 29 Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto del Dirigente del settore economico - finanziario in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 30 Attività di controllo

1. AI fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 comma 4, l'ufficio tributi può rivolgere al contribuente invito motivata ad esibire o trasmettere atti e documenti ai sensi dell'art. 73 comma 1 D.Lgs. 507/93.

2. In caso di mancato adempimento a tali richieste, gli agenti di polizia municipale, i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato delle rilevazioni in materia imponibile di cui all'art. 71 comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa per la rilevazione della superficie e della loro destinazione.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 31 Rateizzazione – Modalità

Possono essere concesse, a seguito di specifica domanda al Funzionario responsabile del tributo, e prima dell'inizio della procedura esecutiva, dilazioni e rateazioni degli importi iscritti a ruolo alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. importo del debito superiore a € 300,00 (euro trecento/00);
2. durata massima di dodici mesi;
3. versamento all'atto della domanda di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute;
4. rateizzazione, limitata quindi al 70% del complessivo debito tributario, concessa per il periodo massimo di n. 12 rate costanti;
5. applicazione degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso legale;
6. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
7. qualora l'importo dilazionato superi i 2.500 € (duemilacinquecento), il contribuente, al fine dell'ottenimento del provvedimento di rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito, per il periodo di rateizzazione aumentato di 3 mesi. Copia della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria deve essere consegnata all'Ufficio Tributi.